

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 19-1338

L.r. 63/1978. Integrazione delle risorse di cui alla D.G.R. 26-5412 del 24/07/2017, per il finanziamento, per l'anno 2020, di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola finalizzati a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi, con particolare riferimento all'ambito zootecnico. Spesa regionale Euro 200.000,00

A relazione dell'Assessore Protopapa

Premesso che, nell'ambito della legge regionale 63/1978,

- con DGR n. 27-9074 del 1 luglio 2008 sono state approvate le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola;
- con deliberazione n. 26-5412 del 24 luglio 2017 la Giunta regionale, stabilendo di avvalersi anche per il triennio 2017-2019 delle disposizioni e delle linee obiettivo approvate con la suddetta D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, ritenendole valide ed attuali, ha disposto:
 1. di approvare gli indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola nel triennio 2017-2019 prioritariamente finalizzati a:
 - migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;
 - migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale;
 2. di destinare la somma di euro 1.005.000,00 all'erogazione di contributi per la realizzazione di progetti nel campo della ricerca nel triennio 2017-2019 da concedersi sulla base dei suddetti indirizzi;
 3. di avvalersi anche per il triennio 2017-2019 delle disposizioni e delle linee obiettivo approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 e s.m.i.;
 4. di sottoporre il finanziamento al Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Aiuto di Stato: SA.48783);
- con deliberazione n. 32-6973 del 1 giugno 2018, la Giunta regionale ha modificato la D.G.R. n. 26-5412 del 24/07/2017, dichiarando applicabili anche per l'anno 2020 gli indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola già validi per il triennio 2017 – 2019 ivi contenuti, nonché le disposizioni e le linee obiettivo approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 e s.m.i., e ha integrato di euro 950.000,00 il contributo regionale da corrispondere nel triennio 2018-2020 per finanziare progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola (Aiuto di Stato: SA.51264);
- con D.G.R. n. 68-8977 del 16 maggio 2019, così come modificata con D.G.R. 5-286 del 24 settembre 2019, la Giunta regionale, ad integrazione della D.G.R. n. 26-5412 del 24/07/2017, nel rispetto delle disposizioni e delle linee obiettivo approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, ha destinato la somma di euro 400.000,00 alle Istituzioni tecnico-scientifiche per finanziare la realizzazione di studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, al fine di sostenere le attività agricole compatibili con l'ambiente, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 63/1978 e per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 9/2015 (Aiuto di Stato: SA.54689).

Richiamato che l'articolo 109, comma 5, della l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), dispone, in particolare, che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2020, resta in vigore la legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste).

Dato atto dell'importanza economica che, in rapporto al comparto agricolo regionale, riveste il settore della filiera lattiero-casearia e della necessità di fornire strumenti che contribuiscano a ridurre il rischio derivante dal verificarsi delle crisi di mercato che, ciclicamente, caratterizzano la filiera del latte.

Ritenuto conseguentemente di potenziare le attività di ricerca e sperimentazione e dimostrazione agricola previste con la D.G.R. n. 26-5412 del 24/07/2017, come modificata e integrata dai provvedimenti deliberativi prima citati, contribuendo a sostenere la filiera lattiero-casearia in Piemonte, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola finalizzati a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi, con particolare riferimento all'ambito zootecnico.

Ritenuto, pertanto, di integrare le risorse di cui alla suddetta DGR n. 26-5412 del 24/07/2017, destinando euro 200.000,00, quale contributo regionale per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 63/1978 e nel rispetto delle disposizioni e delle linee obiettivo approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, per l'anno 2020, di progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola finalizzati a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi, con particolare riferimento all'ambito zootecnico.

Visto il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE)" n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014).

Dato atto che l'attività oggetto di finanziamento regionale di cui al presente provvedimento è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 con particolare riferimento:

- all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazioni), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 5 che dispone che gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d) dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;
- all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

- all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili) , paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Richiamato che il Reg. (UE) n. 702/2014 stabilisce inoltre che:

- i beneficiari finali (non i prestatori dei servizi), per gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione di cui all'articolo 21, devono essere delle PMI;
- sono escluse dalla concessione dei contributi le imprese in difficoltà così come definite al punto (14) dell'articolo 2 del medesimo Regolamento”.

Dato inoltre atto che, in relazione a quanto esposto nel precedente capoverso, la D.G.R. n. 26-5412 del 24/07/2017, come modifica ed integrata con D.G.R. n. 32-6973 del 1 giugno 2018 e con D.G.R. n. 68-8977 del 16 maggio 2019, a sua volta modificata con D.G.R. 5-286 del 24 settembre 2019, prevede condizioni e modalità coerenti e compatibili con quanto previsto agli artt. 7, 21 e 31 del citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014.

Richiamato che il Regolamento (UE) n. 702/2014 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31;
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, compresi gli aiuti "de minimis", purchè riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento medesimo;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Ritenuto, altresì, di stabilire che, ai fini della concessione del contributo, i beneficiari dell'aiuto devono aver dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf).

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

vista la legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8, recante “Bilancio di previsione finanziario 2020 -2022”;

vista la D.G.R. n 16 – 1198 del 3 aprile 2020 (Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.).

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 200.000,00 per l'anno 2020, trova copertura finanziaria nello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 166033/2020 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'esercizio 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Richiamato che:

la legge regionale 35/2006 (articolo 12) ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) subentrante nelle funzioni all'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), istituito con legge regionale 16/2002;

la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA, quale Organismo pagatore regionale ai sensi del Reg. CE 885/2006;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto del 2 gennaio 2008 ha preso atto del subentro di ARPEA a OPR e con decreto n. 0001003 del 25 gennaio 2008 ha riconosciuto ARPEA come Organismo Pagatore Regionale.

Dato atto della vigente convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002.

Ritenuto di demandare al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

Ritenuto, pertanto, di stabilire di condizionare l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione e che, pertanto, l'adozione del relativo provvedimento di impegno del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, avverrà alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

1. di stabilire di integrare le risorse di cui alla suddetta DGR n. 26-5412 del 24/07/2017, destinando euro 200.000,00, quale contributo regionale per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 63/1978 e nel rispetto delle disposizioni e delle linee obiettivo approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, per l'anno 2020, di progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola finalizzati a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi, con particolare riferimento all'ambito zootecnico;
2. di dare atto che il finanziamento di cui al presente provvedimento avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento:

2.1) all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazioni), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 5 che dispone che gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi

di cui al paragrafo 3, lettera d) dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;

2.2) all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

2.3) all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

3. di stabilire che i beneficiari finali (non i prestatori dei servizi), per gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione di cui all'articolo 21, devono essere delle PMI;
4. di stabilire che ai fini della concessione del contributo i beneficiari dell'aiuto devono aver dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);
5. di stabilire che sono escluse dalla concessione dei contributi le imprese in difficoltà così come definite al punto (14) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014;
6. di demandare al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.
7. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 200.000,00 per l'anno 2020, trova copertura finanziaria nello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 166033/2020 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'esercizio 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
8. di stabilire che l'adozione del provvedimento di impegno del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola di cui al presente provvedimento, avverrà alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)